Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**Avv. Postiglione Antonio**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	**Dott. D'Argenzio Angelo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
315	**01/09/2021**	**4**	**0**

Oggetto:

Protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro. Rinnovo convenzione attuativa

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n.67, stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito ogni di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
-ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'INAIL, previa intesa con le regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- L'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le regioni, unitamente all'addestramento all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;
- L'Accordo quadro Stato-Regioni del 2 febbraio 2012 e i successivi Protocolli d'intesa di recepimento stipulati tra l'Inail e le singole Regioni, hanno definito gli ambiti nei quali sviluppare la collaborazione tra le regioni e l'Istituto al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, l'omogeneità e la tempestività delle prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, in un'ottica di raccordo e di effettiva integrazione con i servizi Sanitari regionali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Nell'ambito di tali sinergie è stata attribuita priorità alle prestazioni integrative riabilitative, per l'erogazione della quali l'Inail sottoscrive, in attuazione dei citati Protocolli d'intesa, apposite convenzioni con ciascuna Regione. Le convenzioni individuano le strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate che, previa stipula di successivi Accordi Contrattuali, possono erogare in favore dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, con oneri a carico dell'Inail, le prestazioni riabilitative rientranti nei c.d. Livelli integrativi di assistenza (Lia) e non comprese nei Livelli essenziali di assistenza (Lea);
- in data 4 marzo 2015 la Regione Campania e la Direzione Regionale per la Campania dell'INAIL hanno sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa per realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnocratici ed agli assistiti dal Servizio sanitario Nazionale; il suddetto protocollo veniva rinnovato con Decreto Presidente Giunta n. 39 del 12/03/2018**;**
- tra la Direzione Generale della Tutela della Salute della Regione Campania e la Direzione Regionale Inail venivano sottoscritte apposite convenzioni attuative, l'ultima delle quali con D.D. n. 74 del 10/04/2018;

Preso Atto che

- la Direzione Regionale INAIL della Campania, con nota prot. 8285 del 7.07.2021, ha comunicato la volontà del proprio Ente di procedere al rinnovo del convenzione attuativa di cui al succitato D.D. n. 74 del 10/04/2018 ;

Ritenuto

- opportuno proseguire la collaborazione con INAIL al fine di realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici ed agli assistiti dal Servizio sanitario Nazionale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 02;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate,

1. di rinnovare la *Convezione tra la Regione Campania e L'INAIL per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione*, secondo lo schema di convenzione attuativa allegato al presente provvedimento;

2. trasmettere il presente decreto all'INAIL- Direzione Regionale per la Campania per i successivi adempimenti;

3. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alle AA.SS.LL. campane ed alla sezione del sito istituzionale della Regione Campania "*Casa di Vetro*" per gli obblighi di trasparenza.

Il Dirigente

Avv. Antonio Postiglione